

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Domenico Tagliatela Presidente

Dott. Cinzia Balletti Consigliere estensore

Dott. Federico Bressan Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in sede di reclamo ex art. 18 l.f. iscritta al n. 3236 del Ruolo
Generale dell'anno 2019

TRA

PARTE RECLAMANTE

CONTRO



Firmato Da: BALLETTI CINZIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 68239d57be864361b3f268ef561c52d4 - Firmato Da: TAGLIATELA DOMENICO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. - NG CA 3 Serial#: 5ee89c55b403ef4d163e0dd7b751857

Firmato Da: BALLETTI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68239d57be864361b3f268ef561c52d4
Firmato Da: TAGLIATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 5ee89c55b403ef4d163e0dd7b751857

PARTE RECLAMATA

PARTE RECLAMATA

PARTE RECLAMATA

Oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)

In punto: reclamo avverso la sentenza n. 215/2019 del Tribunale di Verona pubblicata il 05/12/2019

CONCLUSIONIPer parte reclamante:

1. accertato che [redacted] ha effettuato attività commerciale in modo non prevalente rispetto alle attività istituzionali e ciò in quanto i ricavi provenienti dall'attività commerciale sono ampiamente inferiori al 50% dei ricavi totali,
2. revocarsi, ai sensi dell'Art 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il fallimento dell'associazione non riconosciuta denominata [redacted] dichiarato dalla Tribunale di Verona con sentenza n. 215/2019 pubblicata il 5/12/2019;
3. in ogni caso, revocarsi il fallimento di [redacted] in quanto è decorso oltre un anno tra la data di cessazione dell'attività (10 luglio 2018) e la sua conoscenza da parte di terzi e la data di dichiarazione del fallimento (5 dicembre

2019). Vittoria di competenze legali, spese generali, CPA e Iva

Per parte reclamata

Per i sig.ri

ribadisce le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione, che di seguito si riportano nuovamente: 1) rigettare il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Verona n. 215/2019 pubblicata il 05.12.2019; 2) con rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al 15% per rimborso delle spese generali, Cpa ed Iva di legge. Ove ritenute necessarie, si ribadiscono le richieste istruttorie allegare nella memoria di costituzione, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritte.

RICHIESTE ISTRUTTORIE Alla luce delle allegazioni e deduzioni di
, si chiede, ove ritenuto necessario al fine di verificare i ricavi e la contabilità dell'Associazione, di: - ordinare alla società
gestore del server, di aprire il server che contiene la contabilità di ; -
ordinare a di depositare tutta la contabilità contenuta nel server e, in particolare, le fatture e le ricevute per i ricavi con l'esclusione di quelli provenienti da tesseramenti e contributi; - in alternativa, ordinare a il deposito del server e nominare un CTU per estrapolare i dati contabili e verificare, alla luce della nozione di impresa commerciale e delle attività commerciali iscritte da nel Registro Imprese, i ricavi che possono essere imputati ad attività commerciali rispetto ai ricavi complessivi per gli anni dal 2013 al 2017; - ordinare a , con sede in di depositare una distinta analitica dei pagamenti erogati a negli anni dal 2013 al 2018 e copia delle fatture e/o ricevute emesse da in relazione ai pagamenti effettuati; - ordinare a , con sede in

), di depositare una distinta analitica dei pagamenti erogati a negli anni dal 2013 al 2018 e copia delle fatture e/o ricevute emesse da in relazione ai pagamenti effettuati, Ove ritenuto necessario, si chiede che venga svolta un'istruttoria testimoniale, in particolare sui ricavi e sugli incassi di in merito ai servizi delle dichiarazione dei redditi (modelli 730) e delle attività formative, descritti nella presente memoria. Si indicano quali testimoni, i sig.ri , i Curatori fallimentari dei fallimenti , e - . Ove ritenuto necessario, si chiede che venga disposta una CTU tecnico contabile per la verifica dei ricavi e delle entrate di , distinguendo tra le quelle derivanti dalle attività istituzionali (tesseramenti, contributi) e quelle derivanti dalle attività per le quali l'associazione è iscritta nel Registro delle imprese.

Per

1. Rigettare il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Verona n. 215/2019 pubblicata il 05.12.2019, pronunciata nel procedimento prefallimentare n. 248/2019, cui è stato riunito il procedimento n. 258/2019, confermandosi in ogni sua parte la sentenza appellata; 2. Spese e compensi del presente grado di giudizio oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% su competenze professionali, interamente rifusi oltre ad IVA e CPA.

per

Nel merito: - Rigettare la domanda proposta dal ricorrente con reclamo ex art. 18 L.F. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della associazione



); In ogni caso: - con vittoria di spese, IVA, CPA e rimborso forfettario 15% e condanna alla refusione delle stesse, in via solidale o disgiuntiva, della associazione ricorrente e del sig.

, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 c.p.c. e dell'art. 38 c.c.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza qui reclamata, il Tribunale di Verona dichiarava il fallimento della

), riconoscendo la fallibilità della alla luce del carattere imprenditoriale dell'attività svolta, per l'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi.

Il tribunale precisava che secondo un risalente orientamento della Corte di Cassazione (18/9/1993 n. 9584) anche le associazioni sono imprenditori commerciali assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale ed a fallimento quando a) pongano in essere un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, b) quest'attività realizzi direttamente, essa stessa, lo scopo dell'ente ossia costituisca un'attività idonea all'immediata realizzazione dello scopo, c) la gestione dell'impresa esaurisca l'attività di quell'ente ovvero risulti prevalente rispetto a altre attività.

Il Tribunale, tuttavia, escludeva la applicazione del criterio della prevalenza, in quanto non fissato dal legislatore, che lo prevede solo per la impresa agricola.

Il Tribunale precisava che per le cooperative la giurisprudenza riconosceva l'attività di impresa in forza della sola obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), e che analoga valutazione "pare potersi fare anche con riferimento alle associazioni senza scopo di lucro al fine di assicurare regolare funzionamento del mercato e omogeneità di condizioni per i soggetti che vi operano."



In ogni caso, il Tribunale escludeva fossero computabili (ai fini del giudizio di prevalenza e di impresa commerciale) i soli ricavi per i quali era stata emessa fattura (e non anche i rimborsi spese non soggetti ad iva), alla luce della autonomia della normativa fiscale e della sua inconferenza rispetto alla nozione di imprenditore commerciale.

Infine, riscontrava la natura di imprenditore commerciale in capo a sottolineando che la stessa aveva redatto i bilanci con una importante voce di "avviamento" di matrice evidentemente commerciale, aveva fornito direttamente formazione e servizi a favore dei consociati conseguendo i ricavi fatturati e aveva, comunque, percepito degli introiti, per le attività commissionate da altre associazioni, anche se non fatturati perché qualificati meri rimborsi spese per l'uso dei propri beni e delle proprie attrezzature, introiti che andavano, invece, considerati come attività d'impresa, perché rappresentavano, comunque, "utilizzo dei propri beni a copertura dei costi secondo quel criterio di economicità tipico dell'attività d'impresa."

Quanto agli altri requisiti, il Tribunale rilevava che i crediti azionati, oggetto di decreti ingiuntivi e non contestati, superavano la soglia prevista dall'art. 15 l.f.; lo stato di insolvenza, non contestato, era comprovato, peraltro, dall'esito negativo del pignoramento e dalla riconosciuta incapacità dell'associazione di far fronte alle proprie obbligazioni; la documentazione prodotta attestava la sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a, b e c art. 1 L.F. (i ricavi degli ultimi tre anni: primo trimestre 2018 € 853.455,39, bilancio 2017 € 466.408,24, bilancio 2016 € 791.820,70).

Avverso la dichiarazione di fallimento propone reclamo la

, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto effettuare la necessaria



comparazione tra proventi di carattere istituzionale e proventi di carattere commerciale, in applicazione del c.d. criterio della “prevalenza”, che non avrebbe dovuto disattendere; inoltre, il tribunale avrebbe dovuto ricomprendere nella attività istituzionale della i rimborsi spese versati da altre associazioni facenti parte del c.d. “ ” nazionale, invece che computarli come remunerazione per l’utilizzo di beni della , perché, in realtà, non vi sarebbe stata alcuna controprestazione da parte della stessa ; si sarebbe trattato di meri rimborsi delle spese da essa sostenute per il mantenimento della struttura o per aver organizzato corsi di formazione su incarico di un ente dotato di finanziamenti pubblici (ECIPA); nessuna utilità essa avrebbe ricevuto con il percepimento di detti rimborsi spese, fatto salvo un vantaggio di natura squisitamente sindacale ed associativa dato dal suo contributo al mantenimento ed allo sviluppo del Sistema .

Secondo la reclamante, avrebbe solo perseguito gli scopi statutari che consistono, in sintesi, nella rappresentanza, tutela e sviluppo delle imprese artigiane, le piccole e medie imprese e le relative forme associate degli artigiani, degli imprenditori e dei pensionati, nonché la stipulazione di accordi e contratti sindacali a livello provinciale od altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate da nazionale o da Veneto (DOC 2 reclamante).

sarebbe inserita organicamente in una struttura complessa che comprende tutti gli enti di emanazione di , e l’adesione al Sistema sarebbe riconosciuto nello stesso statuto di (DOC 2) dove, all’articolo 3 è precisato che *“La (lett. a) costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese. Il Sistema si articola su tre livelli confederali: associazioni territoriali, regionali... Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l’intero Sistema (lett. c) ed ha diritto di*



valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso. Il sistema confederale si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore ".

Le resistenti contestano la fondatezza del reclamo.

1° MOTIVO. ESCLUSIONE, DA PARTE DEL TRIBUNALE, DEL CRITERIO DELLA "PREVALENZA" TRA RICAVI COMMERCIALI E RICAVI ISTITUZIONALI.

Innanzitutto va ricordato che rientra nella nozione di attività commerciale "qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento - da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le Regioni o altre Pubbliche amministrazioni - di un corrispettivo funzionale e adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione" (Cass. civ. sez. V, 11/04/2019, n. 10124).

La Suprema Corte ha riconosciuto la natura commerciale di un'attività, anche se svolta in modo che i compensi non eccedano i costi (Cass. Civ., ord. 10 ottobre 2019, n. 25478).

Il *discrimen* tra attività commerciale e non commerciale non va ricercato nello scopo più o meno di lucro perseguito dall'ente svolgendo le singole attività, visto che, comunque, anche una associazione senza scopo di lucro deve reperire risorse per sostenere economicamente i propri fini istituzionali; il *discrimen* va, invece, ricercato nella esistenza o meno di proventi a remunerare l'utilizzo di beni e servizi dell'ente e, quindi, proventi con valenza economica (cd. lucro oggettivo).

Le associazioni senza fine di lucro potrebbero sostenere economicamente i

propri fini istituzionali mediante operazioni di iscrizione e tesseramento (attività non economica), ma se svolgono attività commerciale, come sopra definita, meritano di essere sottoposte al regime giuridico dell'imprenditore commerciale.

Il semplice fatto che un'attività di carattere oggettivamente economico imprenditoriale venga svolta per perseguire i fini istituzionali, così come individuati nello statuto associativo, non muta in alcun modo il carattere commerciale dell'attività medesima e non giustifica l'esenzione dal fallimento.

In sostanza, nell'attività istituzionale non imprenditoriale rientra l'attività tipicamente associativa (quale la riscossione di quote associative, tesseramenti), mentre va qualificata come attività commerciale, anche se svolta per finalità istituzionali, quella di natura economica, di acquisizione di proventi dall'utilizzo dei beni della associazione, anche se le prestazioni siano finalizzate alla sola copertura dei costi, piuttosto che al profitto.

E' vero che il legislatore non ha espressamente imposto il criterio della prevalenza, ma lo stesso appare connaturato alla necessità di qualificare correttamente la attività di un soggetto che si afferma privo di scopo di lucro ed evitare che sia sottoposto al regime dell'imprenditore commerciale se, di fatto, svolge attività economica in via residuale, non rapportabile (se non in modo simbolico) con i "costi di produzione" e, quindi, senza incidere sulla complessiva attività dell'ente che resta non economica.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la necessità del requisito della prevalenza per le associazioni non riconosciute anche in pronunce successive a quella del 1993 (18/9/1993 n. 9584), esaminata dal giudice di primo grado, e segnatamente nella pronuncia della Corte di Cassazione 20/6/2000 n. 8374; il criterio della prevalenza è menzionato anche nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 20/7/2015 n. 1801/15.

Ad ogni modo, la questione non merita ulteriori approfondimenti perché il



Tribunale, pur escludendo in prima battuta l'applicabilità del criterio della prevalenza, per difetto di previsione legislativa, poi valuta la posizione dell'odierno appellante anche alla luce di tale criterio e riconosce, proprio in forza di tale valutazione, la natura commerciale della attività esercitata.

2° MOTIVO. DELLE QUATTRO VOCI DI BILANCIO CHE NON AVREBBERO NATURA COMMERCIALE. CONSEGUENTEMENTE AVREBBE SVOLTO ATTIVITÀ COMMERCIALE NON PREVALENTE.

Secondo la reclamante, i proventi ricevuti da _____ in conseguenza dell'attività commerciale sarebbero rimasti contenuti nei limiti di circa il 25% dei ricavi totali, come da documento 22 - quadro sinottico (ora DOC 6R) dei ricavi totali in raffronto con il volume d'affari (rilevato dalle dichiarazioni Iva) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (le fatture emesse corrispondevano a circa il 25% del totale dei ricavi).

Parte reclamante contesta abbiano natura commerciale i seguenti ricavi, in quanto derivanti dalla attività istituzionale della _____ :

- A) Voce del bilancio: "Servizio dich. Redditi Mod. 730" rimborsi spese da parte di _____
- B) voce "paghe", rimborsi spese da parte di _____
- C) voce "crediti", rimborsi spese da parte di _____
- D) voce "formazione", rimborsi spese da parte di _____

Con riferimento alla voce **A)**, parte reclamante precisa di non avere mai fornito il servizio di dichiarazione dei redditi Modello 730 a favore dei propri associati, né di altri soggetti, servizio fornito, invece, dalla società " _____ ", società di livello nazionale con sede a Roma, con la quale _____ aveva stipulato una convenzione; _____ esercitava l'attività di assistenza fiscale a

favore dei lavoratori dipendenti e pensionati, non titolari di reddito da lavoro autonomo e d'impresa, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del D.Lgs n. 241/1997, era stata costituita dalla _____, era priva di struttura operativa propria, e si affidava regolarmente alle _____ provinciali per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. In forza dell'articolo 1 della convenzione, che regola la struttura organizzativa, *"La _____ mette a disposizione del _____ una struttura aziendale organizzata per lo svolgimento del servizio di assistenza fiscale agli utenti, come previsto e disciplinato dal D.Lgs 241/1997. Nella struttura aziendale opera il personale dipendente, individuato da _____. La struttura organizzativa così composta, svolgerà, sotto il diretto controllo del responsabile dell'assistenza fiscale del _____, l'attività di assistenza fiscale..."*. Il _____ aveva mantenuto la propria sede operativa negli uffici di _____, la quale aveva messo a disposizione, oltre che i propri dipendenti, le attrezzature, i mobili, le apparecchiature informatiche e gli spazi necessari all'archiviazione della documentazione inerente il servizio 730, *"sotto il diretto controllo del responsabile dell'assistenza fiscale del _____"*. In base all'articolo 2, _____ avrebbe percepito un mero rimborso spese per la messa a disposizione della struttura nel quadro di rapporti tra strutture del Sistema *"il corrispettivo sopra pattuito sarà pagato, a fronte di apposito rendiconto da parte di _____ ... in coincidenza dell'incasso da parte del _____ del compenso di cui all'articolo 38 del D.Lgs 241/1997"*; il rimborso spese sarebbe stato parametrato esclusivamente al costo medio di gestione delle pratiche 730 elaborate da parte del personale dipendente di _____, mentre l'utilizzo delle attrezzature era fornito al _____ da _____ gratuitamente.

In sostanza, per la reclamante, tali introiti non andrebbero considerati perché rappresenterebbero dei meri rimborsi spese.

Osserva la Corte che la natura economica degli introiti emerge proprio dalle



deduzioni della reclamante, perché, come sopra chiarito, anche se non avrebbero assicurato alcun profitto, erano, comunque, destinati a remunerare i fattori produttivi messi a disposizione dalla reclamante; peraltro, gli importi per contratto non erano parametrati a spese sostenute da e da essa rendicontate, bensì al numero di dichiarazioni modello 730 elaborate da

.

Con riferimento alla voce **B)**, parte reclamante rappresenta che non ha mai effettuato il servizio di elaborazione paghe, curato, invece, dalla società “
” (da ora con sede a ; (dichiarata fallita il 12/3/2019) era partecipata al 99% da che le aveva messo a disposizione la propria struttura organizzativa compreso il personale, allo scopo di consentirle lo svolgimento del servizio di elaborazione paghe a favore degli associati; gli importi corrispondenti alla voce paghe riportati nei bilanci costituivano un mero rimborso delle spese riconosciuto a per la messa a disposizione della struttura e quindi non avrebbero natura commerciale

Osserva la Corte che la natura economica degli introiti emerge proprio dalle deduzioni della reclamante, perché, come sopra chiarito, anche se non avrebbero assicurato alcun profitto, erano, comunque, destinati a remunerare i fattori produttivi messi a disposizione dalla reclamante.

Con riferimento alla voce **C)**, parte reclamante rappresenta che non aveva mai fornito il servizio crediti agli associati; gli artigiani che avevano necessità di ottenere finanziamenti bancari, potevano rivolgersi a
, Società consortile cooperativa regionale a responsabilità limitata di garanzia collettiva fidi, emanazione di (consorzio di garanzia collettiva dei fidi), che prestava garanzie a favore delle imprese per agevolarne



l'accesso ai finanziamenti destinati alle attività economiche e produttive; in tale modo, gli istituti di credito risultavano garantiti, oltreché dall'imprenditore artigiano finanziato, anche da _____, che aveva sede presso _____

Parte reclamante deduce che sulla base di un contratto di outsourcing stipulato nel 2010, la concreta operatività di competenza di _____ era stata esternalizzata a favore di _____ che, come già esposto, aveva anch'esso sede negli uffici di _____

Parte reclamante precisa che la voce "crediti" presente nelle situazioni economiche prodotte nel giudizio prefallimentare, si riferirebbe al rimborso delle spese versato da _____, che operava nella sede di _____, per aver utilizzato personale dipendente di _____ per svolgere i suoi compiti assunti con il contratto di outsourcing.

Rileva la Corte che, anche in questo caso, la natura economica degli introiti emerge proprio dalle deduzioni della reclamante, perché, come sopra chiarito, anche se non avrebbero assicurato alcun profitto, erano, comunque, destinati a remunerare i fattori produttivi messi a disposizione dalla reclamante stessa.

Con riferimento alla voce **D)**, parte reclamante deduce di avere organizzato corsi rivolti ai propri associati (le imprese artigiane) per la formazione dei loro dipendenti, i cui proventi sono stati fatturati e rappresentano effettivamente attività commerciale; andrebbero, invece, ascritti alla propria attività istituzionale, i corsi da lei organizzati su commissione della _____, organismo di diritto privato costituito da _____ (nazionale), che gestiva i fondi di origine pubblica che le erano conferiti da _____ sarebbe stata partecipata esclusivamente da organizzazioni emanazione di _____, tra le quali anche _____ e _____; in questo quadro, _____ avrebbe



commissionato a la concreta realizzazione dei corsi per apprendisti, e per la realizzazione di detta attività, avrebbe ricevuto da esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per il pagamento dei docenti.

Rileva la Corte che, anche in questo caso, la natura economica degli introiti emerge proprio dalle deduzioni della reclamante, perché, come sopra chiarito, anche se non avrebbero assicurato alcun profitto, erano, comunque, destinati a remunerare i fattori produttivi messi a disposizione dalla reclamante stessa.

In sostanza, in tutti questi casi, i beni dell'associazione (compreso il suo personale), sono stati usati a fronte di erogazioni che ne dovevano coprire i costi e, quindi, secondo principi di economicità, con valenza economica.

E' pacifico in giudizio che tali attività e i relativi proventi non furono marginali rispetto la complessiva attività dell'ente, anzi, è pacifico che i relativi proventi furono addirittura prevalenti.

Peraltro, in bilancio, come sottolineato dal giudice di primo grado e non oggetto di doglianze specifiche, compariva un significativo importo alla voce avviamento (voce correlata alla capacità di produrre reddito di una azienda).

Il presente motivo di appello va, quindi, respinto.

**3° MOTIVO. NON POTREBBE ESSERE DICHIARATO IL FALLIMENTO DI
PER DECORSO DEL TERMINE ANNUALE DALLA CESSAZIONE
DELL'ATTIVITÀ, CIOÈ DAL 10/7/2018**

Parte reclamante, sul presupposto dell'effetto devolutivo pieno della procedura di reclamo avverso alla dichiarazione di fallimento, intende provare di avere terminato la propria attività più di un anno prima rispetto alla declaratoria di fallimento, producendo documenti e chiedendo l'esame dei testi sul punto.



In particolare, deduce di aver cessato completamente la propria attività per effetto del provvedimento di estromissione dal Sistema confederale comminato dalla Direzione Nazionale con delibera del 5 luglio 2018, comunicata a con lettera del 10 luglio 2018 (DOC 12R); l'interruzione di qualsiasi attività, istituzionale o commerciale, sarebbe stata inevitabile in quanto, come riportato nella stessa delibera, l'estromissione determinava automaticamente l'impossibilità di operare per l'associazione; in particolare, nella missiva erano elencati gli effetti immediati dell'estromissione: a) revoca immediata dell'uso del marchio secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento del marchio confederale; b) decadenza da tutti gli Organi Confederali dei rappresentanti dell'associazione territoriale; c) risoluzione immediata, ai sensi dell'Art. 3 dello statuto confederale, del rapporto associativo con tutti gli associati alla . d) comunicazione, a cura della Presidenza a tutte le istituzioni, enti e società, dell'avvenuta estromissione dell'associazione e conseguente cessazione della rappresentanza del Sistema da parte dei soggetti indicati dall' ; inoltre, la Direzione di aveva dato mandato alla Presidenza di vigilare sull'eventuale indebito uso del marchio. In definitiva, dal 10 luglio 2018 non solo non aveva più potuto utilizzare il marchio " ", con conseguente impossibilità materiale di assumere qualsiasi iniziativa ma, per effetto dell'art. 3 dello Statuto Confederale (DOC 1), aveva perduto tutti i propri associati; i lavoratori rimasti, già ricorrenti in primo grado, si erano dimessi entro il 16.7.2018.

Parte reclamante deduce che la conoscenza dei terzi sarebbe provata dalla lettera 12/7/2018 (DOC 14R), inviata nell'immediatezza del provvedimento di estromissione dall'avvocato , legale dell'ex dipendente , all'avvocato , all'epoca legale di con il quale il professionista, in conseguenza dell'estromissione contestava al (definito



“sedicente”) presidente di _____, la “legittimazione attiva” a formulare qualsivoglia contestazione e/o lamentela, in quanto “non può fregiarsi del titolo di presidente” poiché “alla data del 6/7/2018 non esisteva alcuna

_____ per essere stato, alla detta data, avvocato dalla direzione nazionale l’utilizzo del relativo marchio”.

Parte reclamante evidenzia che le notizie della estromissione sarebbero comparse sul sito Web di _____ (DOC 16R) (pagina estratta il 12/9/2018) ove era espressamente riportato che _____ era stata “Estromessa dal 5/7/2018”; della cessazione delle attività erano state tempestivamente informate le tre aziende artigiane (elettricista, falegnameria e idraulico) che prestavano la loro opera all’interno della sede di _____ e le 4 banche di riferimento (_____).

Parte reclamante precisa che _____ non sarebbe stata iscritta al registro delle imprese, bensì solo al Repertorio Economico Amministrativo (REA), tenuto dalla Camera di Commercio, al n. VR383222 dal 20/1/2011, come risulterebbe dal certificato camerale prodotto al DOC 3.

Le doglianze vanno respinte.

Innanzitutto, il Repertorio Economico Amministrativo (REA – art. 9 DPR 7.12.1995, n. 581) in cui era iscritta la reclamante ancora in data 13.8.2019 (doc. 3 reclamante) è istituito presso l’Ufficio per il Registro delle Imprese e raccoglie le informazioni per le quali la legge prevede la denuncia alla Camera di Commercio ma non la iscrizione nel registro delle imprese; sono iscritti al REA i soggetti iscritti nel registro delle imprese (art. 9 DPR 581/1995), nonché le associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che, pur esercitando una attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano, tuttavia, per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una impresa, nonchè gli imprenditori con sede



principale all'estero, che aprono unità locali nel territorio nazionale.

A rigore, la ricorrente non era iscritta nel registro delle imprese, ma, in ogni caso, in un registro che costituiva una forma di pubblicità *erga omnes*.

La Corte di Cassazione, esprimendo un orientamento che viene qui condiviso per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, ha recentemente (Sentenza n. 5520 del 06/03/2017) affermato che "Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti."

Nel caso in esame, non trova applicazione il limite temporale di cui all'art. 10 l.f., visto che la reclamante non sarebbe iscritta al registro delle imprese.

Ad ogni modo, la doglianza va respinta anche applicando il diverso e più risalente orientamento (Cass. Sentenza n. 15346 del 25/07/2016) secondo cui "Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi

con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente”.

La sostiene di avere cessato ogni attività più di un anno prima della dichiarazione di fallimento, ma non è provato che tale pretesa cessazione abbia comportato effettivamente una cessazione totale delle attività, comprese quelle liquidatorie di cui nulla viene dedotto (secondo Cass. Ordinanza n. 33349 del 21/12/2018 il decorso di un anno dal completo e assoluto ritiro dall'attività economica, non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio).

Inoltre, le comunicazioni dedotte a riprova della conoscibilità dei terzi, provano, al più, la conoscenza da parte di alcuni soggetti, non dei terzi in generale, con quella valenza di universalità propria della cancellazione dal registro delle imprese.

Peraltro, la associazione non è comunque stata cancellata dal REA, non è provato che le Banche creditrici fossero state messe a conoscenza del provvedimento di estromissione, né, tanto meno (perché neppure dedotto dalla appellante) che ne fosse stato messo a conoscenza l'erario, mentre, come sottolineato dal fallimento, nella situazione patrimoniale al 31.12.2018 (doc.n.15 del fascicolo prefallimentare) sono riscontrabili debiti erariali.

Pertanto, il presente motivo di appello va respinto.

...

Spese di lite seguono come per legge la soccombenza e vengono liquidate alla luce del valore della causa come pacificamente dichiarato in atti.

Viene respinta la richiesta del fallimento di porre le spese anche a carico di in proprio perché la associazione non poteva che agire tramite il suo legale rappresentante e non si ravvisa alcuna temerarietà nell'azione.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*,
rigetta il reclamo avverso alla sentenza dichiarativa di fallimento n. 215/2019 del
Tribunale di Verona.

Condanna la reclamante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite del
grado, liquidate per ciascuna costituzione in euro 3.500,00 per onorari, oltre
spese generali, iva e cpa.

Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato
ex l. 228/12.

Così deliberato in Venezia il 15.7.2020.

Il Presidente

L'Estensore

Dr Domenico Tagliatela

Dr.ssa Cinzia Balletti

